

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - ASTI

NUOVE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO E DI PUBBLICAZIONE DEI LISTINI PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 1 - Norme generali

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Asti provvede, secondo le norme vigenti, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed alla pubblicazione dei relativi listini dei prodotti agricoli.

La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:

1. le merci o i beni indicati nelle norme vigenti, vincolanti per le Camere di Commercio, oppure in appositi provvedimenti di emanazione ministeriale;
2. le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio provinciale;
3. particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pubblicarne la quotazione.

Scopo della rilevazione è pervenire alla determinazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Articolo 2 - Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi può avvenire nei seguenti modi:

1. mediante la costituzione di apposite Commissioni Prezzi formate da esperti nelle materie oggetto della rilevazione;
2. mediante rilevazione d'ufficio presso le unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione.

Articolo 3 – Rilevazione dei prezzi a mezzo Commissioni

I prezzi delle **uve da vino e dei vini locali** si rilevano tramite la Commissione Prezzi di cui all'art. 2, comma 1.

La suddetta Commissione svolge i seguenti compiti:

- seleziona le voci da inserire nella rilevazione, individua le unità di misura delle merci quotate e predispone eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti;
- procede alla rilevazione dei prezzi, con indicazione di valori minimi e massimi, secondo la periodicità fissata nella riunione di insediamento, di norma con cadenza quindicinale.

Articolo 4 - Composizione e durata della Commissione Prezzi uve e vini

La **Commissione Prezzi uve e vini** è nominata dalla Giunta camerale ed è composta dal Segretario Generale o altro dirigente della Camera di Commercio di Asti che la presiede e dai seguenti componenti designati dalle locali organizzazioni di categoria:

- due rappresentanti delle Cantine sociali,
- tre industriali;
- un commerciante all'ingrosso di vini;
- due mediatori in vini;
- tre vitivinicoltori;
- un rappresentante di Associazione di categoria agricola

Partecipa inoltre alle riunioni e verifica la regolarità delle operazioni il segretario verbalizzante, funzione espletata dal responsabile, o da suo delegato, dell'ufficio preposto alla rilevazione.

La Commissione Prezzi ha durata quadriennale, con possibilità di riconferma; resta comunque in carica fino alla nomina delle nuove commissioni.

Articolo 5 - Funzionamento della Commissione Prezzi Uve e vini

La Commissione Prezzi Uve e Vini si riunisce in via ordinaria per procedere alla rilevazione dei prezzi con cadenza quindicinale o mensile ed in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità. La Commissione, nella prima convocazione, stabilisce la cadenza e fissa il calendario annuale delle riunioni sulla base della frequenza delle variazioni di prezzo delle merci oggetto della rilevazione. La Commissione può anche stabilire cadenze meno frequenti in determinati periodi dell'anno.

Le riunioni della Commissione Prezzi Uve e Vini sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'accertamento dei prezzi per i prodotti e le merci è effettuato in base alle operazioni di compravendita concluse dai componenti le Commissioni o dagli stessi rilevati nel giorno o nel periodo considerato, sulla piazza di Asti.

È ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'ufficio e riferite ai presenti dal segretario della commissione. È facoltà di ogni esperto fare verbalizzare il proprio voto contrario.

Nel caso di riunione deserta oppure quando l'accertamento dei prezzi da parte delle suddette Commissioni risulti per qualsiasi motivo impossibile, vi provvederà l'ufficio sulla base delle informazioni assunte direttamente presso informatori rappresentativi del mercato.

Articolo 6 - Cessazione e decadenza per prolungata assenza

Nel caso si dimostri compromesso il corretto svolgimento della rilevazione, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento della Giunta camerale, gli esperti che risultino assenti per più di quattro riunioni consecutive, senza presentare giustificazioni e senza recapitare all'ufficio le indicazioni di prezzo anche con le modalità previste dall'art 5.

Di tale revoca viene data comunicazione all'ente o associazione che ha designato l'interessato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione, salvo che, con deliberazione della Giunta camerale, venga stabilita una nuova composizione della Commissione, con un numero di esperti inferiore.

Art. 7 - Rilevazione diretta a cura dell'ufficio

I prezzi dei prodotti **ortofrutticoli, cereali e derivati, bestiame bovino, suino, avicunicolo e uova** si rilevano d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'art. 2.

La rilevazione d'ufficio viene effettuata dalla Camera di Commercio con la collaborazione del Comune di Asti e delle Associazioni di categoria della provincia di Asti previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

Articolo 8 - Pubblicazione dei prezzi rilevati.

La Camera di Commercio di Asti provvede a pubblicare i prezzi medi sul listino prezzi che viene divulgato attraverso il sito internet camerale all'indirizzo www.at.camcom.it. L'aggiornamento delle quotazioni avviene:

- per i **uve e vini**, secondo la periodicità stabilita dalla Commissione Prezzi Uve Vini ai sensi di quanto previsto dall'art. 5,
- per i **prodotti ortofrutticoli, cereali e derivati, bestiame bovino, suino, avicunicolo e uova**, sulla base del calendario stabilito dalla Convenzione.

I listini prezzi verranno inoltre inviati, con richiesta di pubblicazione, alle redazioni dei giornali locali e delle principali testate giornalistiche specializzate in agricoltura.

Articolo 9 - Norme transitorie e finali.

Le presenti modalità sostituiscono i regolamenti approvati con deliberazione n. 204 del 12.06.1978 ed ogni successiva modifica e/o Integrazione e le modalità di rilevazione dei prezzi all'ingrosso e di pubblicazione dei listini prezzi allegate alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 27 del 25.2.2005.